

APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA RELATIVA AGLI IMPORTI DEGLI
ONORARI DA CORRISPONDERE AI MEDIATORI DI CUI AL D. LGS. N. 28/2010

La Giunta Camerale,

vista la L. n. 580/1993 e successive modificazioni;

visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.9.2001 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D. Lgs. n. 28/2010, contenente nuove norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

visto il D. M. n. 180/2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del Registro degli Organismi di mediazione e dell'Elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli Organismi, ai sensi dell'art. 16 del citato D. Lgs. n. 28/2010;

considerato che, con provvedimento n. 6 del 31.1.2011, è stato approvato il Regolamento di mediazione della Camera di Conciliazione di questo Ente;

visto il provvedimento del 26.4.2011, con il quale il Ministero della Giustizia ha iscritto la Camera di Conciliazione di Pavia, organismo non autonomo di questa Camera di Commercio, al n. 268 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione;

richiamata la deliberazione n. 65 del 24.5.2011, con la quale è stata definita la tabella relativa agli onorari da corrispondere ai mediatori per l'esercizio dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione;

rilevato che, con deliberazione del Consiglio n. 16 del 28.10.2011, è stato approvato il nuovo Regolamento di mediazione - tenendo conto del D. M. n. 180/2010 come modificato dal D. M. n. 145/2011 - con riferimento, tra l'altro, ai criteri per la determinazione delle indennità spettanti agli Organismi;

rilevato che, ai sensi del novellato articolo 16, comma 4 del citato D. M. 180/2010, le suddette indennità vengono ridotte in base ai seguenti criteri:

- nelle materie di cui all'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010, l'importo massimo dell'indennità viene diminuito di 1/3 solo per i primi sei scaglioni, mentre per i successivi scaglioni la riduzione è della metà; inoltre nelle medesime materie non si applica alcun altro aumento, ad eccezione di quello già previsto in caso di successo della mediazione;

- quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento, l'importo massimo delle spese di mediazione è ridotto a € 40,00 per il primo scaglione e a € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, fermo restando l'aumento del 20% in caso di formulazione della proposta;

rilevato che le ipotesi di aumento delle indennità sono invariate, con eccezione dei casi di successo della mediazione, per i quali è prevista una maggiorazione del 25%;

preso atto dello schema fornito da Unioncamere con la nota in atti prot. CCIAA n. 19655/2011;

considerato che la misura degli importi da corrispondere a titolo di onorario ai mediatori era stata calcolata sulla base del tariffario allegato al citato Regolamento, e ritenuto opportuno, pertanto, riformulare tale misura utilizzando i nuovi criteri, in modo da armonizzare tariffe e onorari, tenendo conto dei costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione del servizio;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare la nuova tabella di cui all'allegato ".....", facente parte integrante del presente provvedimento, relativa agli onorari da corrispondere ai mediatori per l'esercizio dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2011;
2. di stabilire che i nuovi onorari entrino in vigore dal 1° dicembre 2011.

=====